

## COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

6

Prot. N. 2187/22402

Allegati\_\_\_\_\_

Risp. at foglio del\_\_\_\_\_n.
RACCOMANDATA A MANO

CONCETTO: <u>Legge regionale 28.7.72</u> concernente "Costituzione e funzionamento comunità montane".

Bori 1ºsettembre

... 72

Al SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE PUGLIA

(rif.nota n.2317 del 2.8.72)

BARI

e,per conoscenza AL SIG.PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA

BARI

In relazione alla nota sopradistinta, si comunica che il Governo della Repubblica non si oppone all'ulteriore corso della legge regionale indicata un oggetto. Il Governo ha peraltro osservato che l'art. 9 della legge regionale al fine di un maggiore adeguamento alle disposizioni di cui al l'art. 4 della legge 3.12.1971, n.1102 dovrebbe essere modificato come segue: "La comunità montana può chiedere agli En "ti di appartenenza che siano destinati a prestare servizio "presso i propri uffici in posizione di comando impiegati del Regioni delle Provincie e dei Comuni".

Ciò premesso, si restituisce la legge munita del visto commissariale avente pari numero e data della presente, ai sensi e per gli effetti dell'art.127,1° comma, della Costituzione.

CONSIDER REGIONALE

Prot. N. 2492

Set 1979

IL COMMISSARIO DEL GQVERNO (N.Pignataro)

for redso